

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 749)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato, in un testo unificato, dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 19 giugno 1969*

*(V. Stampati nn. 513 e 551)*

**d'iniziativa dei deputati BIGNARDI, GIOMO, BADINI CONFALONIERI, FERIOLI, CASSANDRO (n. 513); LETTIERI, ROMANATO, BERTE', ANSELMI Tina, DALL'AR-MELLINA (n. 551)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 30 giugno 1969*

Estensione delle norme di cui alle leggi 2 aprile 1968, n. 456  
e 2 aprile 1968, n. 468

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Le abilitazioni contemplate dalla legge 2 aprile 1968, n. 456, sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle conseguite dopo l'attuazione della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, e devono intendersi valide, a tutti gli effetti, quali abilitazioni all'insegnamento nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado.

**Art. 2.**

I benefici di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 468, si applicano anche agli insegnanti che abbiano prestato servizio in qualità di lettori di materie letterarie presso università e istituti di cultura stranieri per i periodi di servizio indicati dal primo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 468, semprechè siano forniti della prescritta abilitazione e purchè il servizio sia qualificato in maniera non inferiore a « valente » e la qualifica sia rilasciata con certificazione del Ministero degli affari esteri.